

Preso atto che in data 10 dicembre 2018 è pervenuta una lettera, datata 6 dicembre 2018, di alcuni soci della cooperativa Il Forteto dalla quale risulterebbe che nella compagine sociale della medesima cooperativa figurano ancora undici soci che «fanno parte della comunità tanto discussa», di cui quattro soci coinvolti nel processo penale concluso dalla citata sentenza della Corte di cassazione del 22 dicembre 2017;

Ritenuto quindi che le risultanze ispettive ed istruttorie evidenziano la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, proposto al termine del supplemento di verifica dall'Associazione nazionale di rappresentanza Confcooperative;

Visto il parere favorevole espresso a maggioranza dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018, come da comunicazione telematica in pari data da parte della segreteria del Comitato medesimo;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione, affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario mediante sorteggio nell'ambito di una rosa di professionisti particolarmente qualificati, individuati sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza, come risultanti anche dai relativi curricula acquisiti dalla banca dati in uso al Ministero, e della disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerato che in data odierna, presso l'Ufficio di gabinetto del Ministero dello sviluppo economico è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo, nell'ambito della menzionata rosa di cinque professionisti;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in pari data, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Jacopo Marzetti;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Jacopo Marzetti;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Cooperativa agricola Il Forteto - società agricola cooperativa», con sede in Vicchio (FI), codice fiscale 01408150488, costituita in data 2 agosto 1977, è revocato.

Art. 2.

L'avv. Jacopo Marzetti, nato a Roma il 14 maggio 1982 (codice fiscale MRZJCP82E14H501R), domiciliato in Roma, via Brofferio, 6, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale o alternativamente con ricorso straordinario al Capo dello Stato nei rispettivi termini di legge.

Roma, 21 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

18A08438

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 dicembre 2018.

**Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018.** (Ordinanza n. 563).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018 ed è stata assegnata



la somma di 5.000.000,00 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 agosto 2018, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, con ulteriori euro 28.470.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2019, n. 542 del 7 settembre 2018 e n. 543 del 13 settembre 2018;

Vista la nota del 10 dicembre 2018, con cui il Commissario delegato, ha richiesto una proroga del presidio anti sciacallaggio nella città di Genova;

Considerato che occorre adottare ogni utile iniziativa volta a garantire la sicurezza della pubblica e privata incolumità;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

*Disposizioni per assicurare  
il presidio anti-sciacallaggio nella città di Genova*

1. Al fine di assicurare il presidio anti-sciacallaggio nella zona rossa e nelle aree di varco nella città di Genova, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 542 del 7 settembre 2018 sono prorogate fino al 15 gennaio 2019.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 332.892, si provvede a valere sulla contabilità speciale n. 6098 istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato - presidente della Regione Liguria, che, conseguentemente, provvede alla rimodulazione del piano degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2018

*Il Capo del Dipartimento:* BORRELLI

18A08477

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 25 ottobre 2018.

**Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa Comune di Genova - filovia di Genova - Assegnazione risorse residue per la fornitura di treni della metropolitana. (CUP B30H10000010005).** (Delibera n. 46/2018).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211 e successive modificazioni, e in particolare l'art. 5 che prevede che i programmi di interventi di trasporto rapido di massa siano sottoposti al Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) per l'approvazione nonché per l'individuazione delle eventuali fonti di finanziamento a carico dello Stato, e per la determinazione delle quote delle disponibilità dei contributi di cui al successivo art. 9, mentre non prevede l'approvazione dei singoli progetti da parte di questo Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 373, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211 del 1992;

Viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204, 4 dicembre 1996, n. 611, 27 febbraio 1998, n. 30, 18 giugno 1998, n. 194, 23 dicembre 1998, n. 448, 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali, tra l'altro, è stata rifinanziata la citata legge n. 211 del 1992 ed è stato previsto un apporto finanziario statale massimo del 60 per cento del costo delle opere per i sistemi di trasporto rapido di massa (metropolitane, filobus, impianti a fune, ecc.) e sulle ferrovie concesse;

